

N. 3920/2025 R.G.V.



**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**

*sezione II civile*

Nel procedimento di reclamo *ex art. 19, comma 7, CCII*, promosso da:

**in persona del legale rappresentante (C.F. \_\_\_\_\_)**, con il patrocinio dell'avv.

Il Collegio composto da:

Monica Attanasio Presidente

Pier Paolo Lanni Giudice relatore

Francesco Bartolotti Giudice

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 maggio 2025,

**OSSERVA**

La \_\_\_\_\_ ha proposto tempestivo reclamo, ai sensi dell'art. 19, comma 7, CCII, avverso l'ordinanza del 10.02.25 che aveva rigettato l'istanza di conferma delle misure protettive, proposta ai sensi dell'art. 18, comma 1, CCII, con la motivazione dell'impostazione delle trattative con i creditori con una finalità sostanzialmente liquidatoria, improntata ad una ristrutturazione del debito senza risanamento dell'impresa.

In particolare, la reclamante ha censurato il provvedimento impugnato nella parte ha escluso la finalità di risanamento, senza tener conto adeguatamente dell'offerta pervenuta dalla \_\_\_\_\_, e non ha valutato che il progetto di risanamento prospettato avrebbe in ogni caso offerto ai creditori una soddisfazione maggiore di quella ipotizzabile in caso di liquidazione giudiziale.

Il contraddittorio, inizialmente instaurato solo nei confronti dei creditori che si erano costituiti nella prima fase del procedimento di conferma delle misure protettive, è stato poi



esteso anche agli altri creditori, a seguito dell'ordine giudiziale del 9.4.25 (posto che nel procedimento di reclamo concernente i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 19, comma 4, CCII i contraddittori sono tutti i creditori interessati dalle misure protettive).

Nessuno dei creditori si è però costituito nel procedimento di reclamo.

Il reclamo è fondato e va accolto, tenuto conto delle precisazioni svolte e delle nuove produzioni documentali effettuate nel procedimento di reclamo, sul presupposto della precisazione pregiudiziale che nel procedimento di reclamo in questione, in virtù del richiamo dell'art. 669-terdecies, contenuto nell'art. 19 comma 7, CCII, possono essere fatti valere motivi e circostanze sopravvenute.

Nello specifico, deve essere in primo luogo affermata la condivisione della tesi accolta nel provvedimento impugnato secondo cui la composizione negoziata deve necessariamente essere finalizzata al risanamento dell'impresa, non potendo basarsi solo su un progetto tendente alla ristrutturazione del debito con finalità liquidatorie.

Questa tesi, rispondente all'orientamento giurisprudenziale prevalente, si basa sul dato insuperabile della formulazione dell'art. 12 CCII (che prevede, quale presupposto per l'accesso alla composizione negoziata, la ragionevole perseguibilità del "risanamento dell'impresa") e sulle previsioni consequenziali che regolano la gestione dell'impresa nel corso della composizione negoziata, sul presupposto della possibilità di "concrete prospettive di risanamento" (art. 21 CCI), e che richiedono un "piano di risanamento, ai fini della conferma delle misure protettive (art. 19, comma 2 lett. d), peraltro secondo indicazioni contenutistiche (attualmente contenute nel DM 21.3.23) evidentemente finalizzate a consentire la verifica della possibilità di prosecuzione dell'attività imprenditoriale (come evidenziato nel provvedimento impugnato). In particolare, non assume rilievo in senso contrario la circostanza che tra gli esiti della composizione negoziata, ai sensi dell'art. 23 CCII, possa esservi uno strumento sostanzialmente liquidatorio come il concordato semplificato, poiché il suo presupposto di ammissibilità, ai sensi dell'art. 25-sexies c.p.c., è che le trattative del debitore con i creditori si siano svolte secondo buona fede in contesto che deve comunque partire dalla possibilità di perseguire il risanamento dell'impresa attraverso strumenti alternativi. In questa prospettiva è del tutto irrilevante, la circostanza, evidenziata dal ricorrente che il progetto prospettato assicuri ai creditori una soddisfazione migliore di quella che ricaverebbero in caso di liquidazione giudiziale.



Ciò premesso, va osservato che nel procedimento di reclamo la ricorrente ha prodotto l'offerta della \_\_\_\_\_, comproprietaria insieme alla ricorrente e a una terza società, del complesso immobiliare interessato da un progetto realizzazione di un residence. Tale offerta prevede l'accollo liberatorio di debiti della ricorrente per oltre € 48.000, la corresponsione in favore della ricorrente di finanza esterna per € 165.000 e l'acquisto delle quote dell'intero capitale della ricorrente, con conseguente prosecuzione dell'attività di impresa da parte della offerente. Inoltre, al fine di dimostrare, la realizzabilità del progetto nel corso del procedimento di reclamo, la ricorrente ha prodotto copia di procura rilasciata il 6.5.25 da \_\_\_\_\_, proprietaria della totalità delle quote della ricorrente, per la vendita delle stesse.

Queste allegazioni e il superamento di alcune contraddizioni della prima fase (in cui la parte aveva prospettato anche l'alienazione dell'immobile, invece della prosecuzione dell'attività di impresa tramite l'ingresso di un nuovo socio) consentono di ravvisare la sussistenza di un progetto di risanamento dell'impresa, idoneo a giustificare l'accoglimento del reclamo.

L'accoglimento del reclamo comporta la conferma delle misure protettive c.d. "tipiche" tipiche, la cui durata può essere fissata nella misura massima di 120 giorni, a decorrere dalla pubblicazione nel registro per le imprese dell'istanza ai sensi dell'art. 18, comma 1, CCII. Il fatto, poi, che il termine così concesso sia già scaduto alla data della pronuncia del provvedimento non esclude l'interesse alla pronuncia dello stesso, posto che il creditore nella fattispecie in esame può presentare un'istanza di rimessione in termini, ai fini della proroga (giustificata dal fatto che la conferma è intervenuta in sede di reclamo, una volta decorso il termine massimo consentito).

Quanto alle spese del procedimento, considerato che nessuno dei creditori si è opposto alla conferma delle misure protettive, deve escludersi che sia configurabile un'ipotesi di soccombenza delle controparti del reclamante e quindi deve escludersi il diritto di quest'ultimo al rimborso.

### **PQM**

accoglie il reclamo e quindi: 1) conferma le misure protettive richieste *ex art.* 18 CCII con conseguente divieto per tutti i creditori, ad eccezione dei lavoratori: a) di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della \_\_\_\_\_ o sui beni e sui diritti con i quali



viene esercitata l'attività d'impresa, b) acquisire diritti di prelazione non concordati; 2) stabilisce la durata delle misure protettive in 120 giorni, a decorrere dalla pubblicazione nel registro per le imprese dell'istanza ai sensi dell'art. 18, comma 1, CCII.

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.

Verona, 10/06/2025.

Il Presidente

